

## STATUTO

### **Art. 1: DENOMINAZIONE ED OGGETTO SOCIALE**

È costituita l’associazione “ INFIORATA DI MONTEFIORE DELL’ASO” secondo i dettami degli artt. 36 e segg. della Costituzione, della L. 266/91 (Legge quadro sul Volontariato) nonché della Legge Regione Marche n. 48/95.

L’associazione è apartitica e svolge attività di volontariato relative:

- al recupero, protezione e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura (art. 1 comma 2 lett. e) L.R. Marche n. 48/95);
- alla tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico tradizionale (art. 1 comma 2 lett. f) L.R. Marche n. 48/95);
- alla promozione e sviluppo delle attività connesse.

L’associazione si ispira ai principi degli artt. 1, 2 e 3 della Legge quadro del volontariato 266/91; pertanto

- a. non persegue, neppure in via indiretta, finalità lucrative;
- b. si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei suoi aderenti per svolgere le attività di volontariato sopra menzionate;
- c. adotta una struttura democratica nella elezione dei propri organi amministrativi;
- d. stabilisce che le cariche associative siano elettive e gratuite;
- e. è obbligata a formare un bilancio periodico, dal quale risultano i beni, i contributi o i lasciti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti;
- f. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta;
- g. svolge le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. In particolare l’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
- h. impiega utili ed avanzi di gestione nello svolgimento di attività istituzionali o attività ad esse direttamente connesse;
- i. non distribuisce, neppure in forma indiretta, utili o avanzi di gestione;
- j. in caso di scioglimento si impegna a devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.

La durata dell’associazione è illimitata.

### **Art. 2: SCOPI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE**

- k. L’Associazione ha lo scopo principe di organizzare a Montefiore dell’Aso ogni anno, in occasione della festa del Corpus Domini, la tradizionale INFIORATA.
- l. Stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione tra “maestri Infioratori” nell’interesse comune di recupero e conservazione delle diverse tecniche dell’Infiorata di Montefiore dell’Aso, attraverso la promozione delle caratteristiche storico-culturali ed esecutive dell’INFIORATA DI MONTEFIORE DELL’ASO, al fine di recuperare la tradizione locale e tramandarla alle generazioni future;
- m. Diffondere e sostenere l’Infiorata di Montefiore dell’Aso, in ambito culturale, unitamente alle varie attività ad essa collegate, sia sul territorio locale sia su quello nazionale ed internazionale;
- n. Contribuire allo sviluppo socio culturale, turistico e lavorativo del territorio ove opera l’Associazione;
- o. Stilare protocolli di intesa con enti pubblici e privati per favorire la divulgazione dell’Infiorata di Montefiore dell’Aso;
- p. Confrontarsi con istituzioni locali, nazionali, europee attraverso anche la organizzazione di incontri, stages, gestiti dall’Associazione, presso enti di altri paesi e ospitando professionisti di altre nazioni, facendo partecipare i soci ad eventi culturali a carattere divulgativo e promozionale dell’Infiorata stessa;

## Associazione "INFIORATA di MONTEFIORE DELL'ASO"

- q. Organizzare corsi di formazione, seminari, congressi e convegni, promuovere ed organizzare qualsiasi attività o iniziativa culturale utile al raggiungimento degli scopi sociali;

### **Art. 3: SEDE**

L'Associazione ha sede provvisoria in MONTEFIORE DELL'ASO, via Marna, presso le opere parrocchiali di S.Lucia.

### **Art. 4: MEZZI FINANZIARI**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dal patrimonio iniziale
- b. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- c. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- d. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e. da versamenti volontari degli associati;
- f. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- g. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- h. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- i. da donazioni e lasciti;
- j. da contributi di imprese e privati;
- k. da corrispettivi di attività commerciali e produttive marginali e di attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali";
- l. da rimborsi derivanti da convenzioni.

### **Art. 5: SOCI**

- a. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
- b. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
- c. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- d. In base alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
- e. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- f. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
- g. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- h. Il Consiglio Direttivo può nominare come soci onorari, per particolari meriti dimostrati nel settore in cui opera l'Associazione, persone fisiche e giuridiche sia di cittadinanza italiana che straniera.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.

I soci fondatori:

- hanno diritto di voto;
- sono eleggibili alle cariche sociali;
- la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, bensì soltanto al pagamento della quota sociale.

- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo.

I soci ordinari:

- hanno diritto di voto;
- sono eleggibili alle cariche sociali;
- la loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale, che deve essere effettuato entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte esclusivamente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## **Art. 6: DIRITTI DEI SOCI**

- a. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- b. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
- c. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
- d. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

## **Art. 7: DOVERI DEI SOCI**

- a. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati, con le modalità previste dalle leggi vigenti.
- b. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
- c. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **Art. 8: RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

- a. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata a.r. al coordinatore del Consiglio direttivo.
- b. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
- c. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- d. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione dovrà essere ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile e avrà effetto dalla data della cancellazione del nominativo dell'escluso dai libri sociali.
- e. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 9: GLI ORGANI SOCIALI**

# Associazione “INFIORATA di MONTEFIORE DELL’ASO”

Sono organi dell’Associazione:

- a. l’Assemblea generale dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito.

## **Art. 10: ASSEMBLEA**

- a. Gli associati formano l’assemblea.
- b. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
- c. L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- d. L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto esposto in bacheca, nell’atrio della Chiesa parrocchiale e nei locali pubblici almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e comunicato a ciascun associato, ove possibile, via mail, fax, sms o altri mezzi equipollenti purché non gravanti economicamente.
- e. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- f. Deve inoltre essere convocata:
  - quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  - quando la richiede almeno un decimo dei soci.
- g. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- h. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
  - E’ **straordinaria** l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione.
  - E’ **ordinaria** in tutti gli altri casi.
- i. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, che potrà aver luogo decorso un intervallo di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
- j. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
- k. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
  - all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  - alla determinazione del numero di componenti il Consiglio Direttivo;
  - alla nomina del Consiglio Direttivo;
  - alla nomina del Collegio dei Revisori;
  - all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti concernenti l’organizzazione delle infiorate;
  - ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

## **Art. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO**

### ***Composizione del Consiglio Direttivo***

- a. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 a 11 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
- b. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.
- c. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
- d. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

- e. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- f. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- g. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria.
- h. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
- i. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

#### ***Riunioni del Consiglio Direttivo***

- a. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
- b. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
- c. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
- d. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
- e. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- f. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
- g. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
- h. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
- i. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
- j. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non

## Associazione “INFIORATA di MONTEFIORE DELL’ASO”

soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:

- a. convocare l’assemblea;
- b. predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
- c. predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- d. dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e. cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- f. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
- g. ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- h. deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- i. determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- j. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
- k. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- l. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- m. procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- n. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- o. deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- p. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- q. redigere l’eventuale regolamento interno;
- r. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- s. irrogare le sanzioni disciplinari.

### **Il Presidente e il Vice Presidente**

#### **Compiti del Presidente e del Vicepresidente**

- a. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 3 anni e possono essere rieleggibili. Entrambe le cariche sono gratuite.
- b. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa.

## Associazione "INFIORATA di MONTEFIORE DELL'ASO"

- c. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- d. Il Presidente convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- e. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- f. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- g. Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
- h. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
- i. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
- j. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
- k. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

### **Il Tesoriere**

- a. è responsabile della cassa dell'associazione;
- b. prepara e sigla i documenti di spesa, compresi gli assegni di c/c, per la firma del Presidente.;
- c. verifica, prima di ogni delibera di spesa del Consiglio Direttivo, l'esistenza della provvista;
- d. è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- e. segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.
- f. La carica è gratuita.

### **Il Segretario**

- a. assiste gli Organi collegiali dell'Associazione e partecipa alle loro riunioni,
- b. redige i verbali delle relative riunioni;
- c. cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione.
- d. La carica è gratuita.

### **Il Collegio dei Revisori**

- a. è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
- b. è composto di tre membri, anche non associati, di idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
- c. I Revisori partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.
- d. Il Collegio dei Revisori può essere riconfermato.
- e. La carica è gratuita.

### **Art. 12: BILANCIO**

L'Esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla

## Associazione “INFIORATA di MONTEFIORE DELL’ASO”

legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

8

### **Art. 13: SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di volontariato.

### **Art. 14: CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

### **Art. 15: NORME DI CHIUSURA**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.